N. R.G. 2026/8804

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **8804/2026** promossa da:

[redacted]

RICORRENTE

contro

[redacted]

RESISTENTI

Il Giudice dott. Alessia Busato,
a scioglimento della riserva che precede
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I. Il ricorso introduttivo

L'odierno ricorrente ha proposto ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti di [redacted], chiedendo l'immediata cancellazione della segnalazione a suo carico presente presso il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF. Espone il ricorrente che, nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2025, dopo aver rilevato, sul proprio conto corrente, alcuni addebiti riconducibili a un finanziamento asseritamente stipulato con [redacted] che contesta di aver concluso, aveva chiesto alla propria banca lo storno delle somme addebitate e l'interruzione di ulteriori pagamenti.

Allegato di non avere ricevuto ulteriori comunicazioni relative al finanziamento, allega di aver appreso della segnalazione nel corso delle verifiche effettuate da [redacted] in relazione a una proposta contrattuale per il noleggio di un'autovettura destinata a sostituire il veicolo oggetto di un contratto in scadenza nel settembre 2026 e che la società gli ha negato la conclusione del contratto di noleggio a causa della segnalazione.

Firmato Da: ALESSIA BUSATO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 690d00622df7fe546d6c11807de44d10

Ribadito di non aver concluso il contratto di finanziamento e di non essere stato preavvisato della segnalazione, quanto al *periculum in mora*, rappresenta che la permanenza della segnalazione continuerebbe a precludergli l'accesso a un nuovo contratto di noleggio automobilistico, necessario sia per esigenze professionali sia personali e familiari.

Ha chiesto, pertanto, che sia ordinato a [redacted] e ad [redacted] la cancellazione immediata con effetti retroattivi della segnalazione relativa al proprio nominativo presso CRIF e l'applicazione di una misura coercitiva indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per l'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'ordine giudiziale richiesto.

All'esito della costituzione delle resistenti, che hanno variamente contestato la sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento nonché sussistenza della legittimazione passiva, ritiene questo Giudice che il ricorso non meriti accoglimento.

II. La legittimazione processuale

Come noto la legittimazione processuale costituisce una questione pregiudiziale di rito che deve essere valutata d'ufficio dal Giudice in via preliminare.

Ciò posto la sussistenza del presupposto processuale deve esser valutata alla luce delle allegazioni della ricorrente che individua la allegata originaria creditrice e la allegata cessionaria del credito quali soggetti tenuti alla cancellazione della segnalazione (unico *petitum* del procedimento cautelare).

La circostanza che, in ipotesi, l'una o l'altra delle resistenti non sia normativamente tenuta a tale adempimento è questione che attiene al merito e che in tale sede deve essere vagliata.

III. Il *periculum in mora*

In conformità al principio della "ragione più liquida" ritiene questo Giudice che debba essere vagliata, in via preliminare, la sussistenza del presupposto del *periculum in mora* che, nel caso in esame, non pare integrato.

Come noto l'art. 700 c.p.c. legittima l'emissione di un provvedimento d'urgenza nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che "*durante il tempo occorrente per far valere il ... diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile*....".

Parte ricorrente, nell'ambito della disamina di tale presupposto, ha allegato la natura di pregiudizio "in re ipsa" della segnalazione al CRIF.

Firmato Da: ALESSIA BUSATO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 690d00622df7fe546d6c11807de44d10

Premesso che non vi è alcuna norma o principio giuridico dal quale desumere che tale segnalazione costituisca un danno in sé, il riferimento può ritenersi corretto se volto a sostenere che, in alcune specifiche circostanze, la segnalazione costituisce all'evidenza una minaccia di pregiudizio imminente e irreparabile. Non si tratterebbe pertanto di un pregiudizio *in re ipsa* in senso proprio ma di un insieme di circostanze che, secondo un ragionamento logico deduttivo, porta a ritenere tale pregiudizio sussistente.

E' il caso tipico dell'imprenditore segnalato, considerando che, di regola, il merito creditizio costituisce uno dei presupposti per il corretto ricorso al credito e pertanto per la corretta operatività dell'impresa.

Esclusa la sussistenza di tali circostanze, in quanto non allegate, è noto che, di massima, il danno patrimoniale, in quanto sempre risarcibile, non è quasi mai "irreparabile". Può assumere tale carattere in circostanze particolari, ad esempio nel caso in cui le condizioni economiche del soggetto tenuto all'eventuale futuro risarcimento siano tali da rendere l'effettività di tale risarcimento improbabile (circostanza non dedotta nel caso in esame) o nelle ipotesi in cui si prospetti un pregiudizio direttamente collegato al pregiudizio economico e non integrabile se non per equivalente (quale la perdita di fiducia nei confronti dell'imprenditore nell'ipotesi di cui al capoverso precedente).

Nel caso in esame il pregiudizio in concreto lamentato dal ricorrente attiene alla impossibilità di concludere un contratto di noleggio di un'autovettura alla scadenza del contratto in essere, segnalando sul punto di essere "*socio di uno studio professionale di progettazione termo-idraulica, il cui lavoro spesso necessita l'accesso presso i cantieri oggetto dell'attività progettuale dello studio e la mancanza di un proprio mezzo di trasporto rappresenta un problema e un ostacolo non indifferente, oltre all'uso per esigenze personali e familiari che verrebbe a mancare*".

Premesso che l'irreparabilità del pregiudizio è cosa diversa da un "problema" e un "ostacolo non indifferente" parte ricorrente, pur a fronte della puntuale contestazione della difesa Findomestic, non ha allegato, in concreto, quali sarebbero le irreparabili conseguenze della mancata conclusione del contratto di noleggio *de quo*.

Come allegato dalla resistente [redacted] infatti, *"...l'esigenza di mobilità è per definizione soddisfabile attraverso una pluralità di soluzioni alternative, nessuna delle quali è stata tentata né allegata: l'acquisto del veicolo, il noleggio presso altri operatori, il noleggio a breve termine, la proroga del rapporto in essere con [redacted], l'utilizzo di veicoli dello studio professionale associato di cui il ricorrente si dichiara socio...*".

Firmato Da: ALESSIA BUSATO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 690d00622df7fe546d6c11807de44d10

A fronte di tali specifiche allegazioni nulla ha replicato parte ricorrente non essendo neppure noto se questi sia in possesso di altri veicoli o analoghi mezzi di trasporto, se abbia la disponibilità economica per l'acquisto di un'autovettura o, in ogni caso, se abbia la possibilità supplire in altro modo - eventualmente tramite autovettura aziendale o familiare - alla mancata conclusione del contratto (salvo il diritto al risarcimento del danno all'esito dell'eventuale positivo espletamento del giudizio di merito).

Né "*l'ansia e la preoccupazione di dover restituire a fine settembre per fine contratto l'auto tuttora in uso e non poter contrattualizzare a breve il noleggio di altra auto per circostanze assolutamente incolpevoli e non derivanti da alcuna sua responsabilità, senza avere certezza alcuna al momento quanto alla positiva conclusione in breve tempo di un nuovo contratto di noleggio*" possono costituire pregiudizio imminente e irreparabile trattandosi di generiche allegazioni che descrivono lo stato d'animo riconducibile ad ogni soggetto che allega la lesione di una propria situazione giuridica soggettiva.

IV. Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività effettivamente svolta (introduttiva, di studio e decisionale) vengono liquidate in euro 1.308,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, a favore di ciascuna parte resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

spese liquidate come in parte motiva

Si comunichi.

Brescia, 21 agosto 2026

Il Giudice
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

Firmato Da: ALESSIA BUSATO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 690d00622df7fe546d6c11807de44d10